

Protocollo RC n. 4179/05

Deliberazione n. 57

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 15

Seduta Pubblica del 2 marzo 2006

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilasei, il giorno di giovedì due del mese di marzo, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Chiolli Luciano, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Di Francia Silvio, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giulioli Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Orneli Paolo, Perifano Massimo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Sabbatani Schiuma Fabio, Salacone Simonetta, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificato il Consigliere Bartolucci Maurizio, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per

l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Perifano e Failla in sostituzione temporanea dei Segretari Rizzo e De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Carrazza Paolo, Causi Marco, D'Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

A questo punto risultano presenti i Consiglieri Segretari Rizzo e De Lillo.

(O M I S S I S)

Il Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 254^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

254^a Proposta (Dec. G.C. del 13 ottobre 2005 n. 205)

Regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.

Premesso che per migliorare le trasformazioni urbane della città, la qualità della vita degli abitanti e produrre inclusione sociale, nonché per favorire la trasparenza, si ritiene fondamentale la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali strategici, agli strumenti di pianificazione urbanistica e ai progetti di trasformazione urbana;

Che, per processo partecipativo, si intende il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, che sia pienamente inclusivo e non limitato a categorie sociali o gruppi economici e/o gruppi organizzati e associazioni e che tale processo partecipativo non deve limitarsi agli aspetti di informazione e consultazione ma ha carattere di continuità, strutturazione e non occasionalità;

Che la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte di trasformazione non deve intendersi solo un'opzione politica o culturale, ma una componente essenziale dei processi di trasformazione urbana finalizzati alla qualità, alla trasparenza e alla coesione sociale, partendo dal principio che la "città vera è quella degli abitanti" e non quella delineata dal suo perimetro;

Che l'attuale normativa, il Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000, negli artt. 8-9-10, e la Direttiva n. 2001/42 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente, valutazione ambientale strategica, VAS, recepita dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione G.R. n. 1516 del 21 novembre 2002, si basano sul principio della indispensabilità del processo partecipativo dei cittadini alle scelte strategiche di trasformazione urbana e che, inoltre, lo Statuto del Comune di Roma sottolinea l'importanza di tale partecipazione nei procedimenti urbanistici;

Che gli impegni assunti dal Comune di Roma con la sottoscrizione della Carta di Alborg per l'Agenda 21 e con il Piano d'Azione Ambientale, approvato con deliberazione C.C. n. 121 del 23 settembre 2002, indirizzano l'Amministrazione Comunale alla

gestione partecipata del processo decisionale sulle strategie e sulle azioni dirette alla realizzazione di una città eco-sostenibile;

Che i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità prevedono di veicolare la pubblicità degli atti amministrativi attraverso diverse forme via via individuate dall'ordinamento; che, in particolare tali esigenze sono state recepite dallo Statuto, art. 7, VI comma lettera c), che ha previsto espressamente l'impegno dell'Amministrazione a curare l'informazione degli appartenenti alla propria comunità con particolare riguardo "agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica"; che, comunque, tale processo di informazione partecipata non può e non deve interferire con il giusto procedimento previsto dalle vigenti norme di legge; che, inoltre, tali esigenze sono individuate all'art. 11 dello Statuto e ad integrazione del "Regolamento per gli istituti di partecipazione ad iniziativa popolare";

Considerato che nell'ambito delle strategie urbane per Roma non si può prescindere dal concetto delle microcittà, come arcipelago di isole in rete, connesse tra loro, capaci di favorire maggiormente la condivisione locale delle scelte, la ricerca della qualità ambientale e dell'identità, la partecipazione allo sviluppo delle comunità locali per cui sarà pertanto necessario, per ognuna di queste microcittà, sviluppare azioni simili (per finalità, contenuti, approccio), ma differenti (per metodologie, comunicazione, intensità), che, attraverso il processo partecipativo possano essere sviluppate a livello locale per integrarsi e costruire un quadro armonico e organico sul territorio comunale;

Considerate altresì le positive esperienze già sviluppate dall'Amministrazione nell'ambito di processi partecipativi sull'informazione, la consultazione e la progettazione partecipata degli abitanti, fra cui il progetto "Atlante delle Periferie", nonché le esperienze sviluppate per la costruzione di piani e progetti, ad es. attraverso le assemblee pubbliche per la progettazione partecipata dei Contratti di quartiere e numerosi interventi di recupero e riqualificazione urbana e di spazi urbani;

Considerato che il nuovo Piano Regolatore di Roma costituisce un significativo provvedimento di politica urbana, per il quale si rende opportuno sviluppare quanto più possibile la partecipazione diffusa dei soggetti sociali interessati e dei cittadini in genere, non solo attraverso i Municipi, ma anche con i comitati locali, coinvolgendo tutti gli abitanti, secondo un significativo modello partecipativo e democratico;

Che, in particolare, il nuovo Piano Regolatore adottato con deliberazione C.C. n. 33/2003, prevede all'articolo 15 comma 8 delle sue Norme Tecniche di Attuazione che "Al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione";

Che la proposta del nuovo Piano Regolatore, in linea con tali principi e a tal fine, prevede, infatti, tra gli obiettivi del piano la informazione ai cittadini e la loro partecipazione e consultazione alle scelte, e specificamente all'articolo n. 15 comma 8, la necessità di definire un "Regolamento Comunale per la partecipazione" per precisare tale processo per gli interventi di trasformazione per i quali è prevista tale procedura partecipativa;

Che, infatti, lo stesso articolo prevede che "tutti gli interventi indiretti, come definiti al comma 1 (strumenti urbanistici esecutivi, Progetto urbano e Programma integrato), gli strumenti ad essi assimilabili definiti da norme sovraordinate, i Contratti di quartiere, i Piani di settore e i progetti unitari delle centralità locali, compresi quelli il cui iter approvativo non sia concluso, sono sottoposti, dalla loro fase preliminare fino alla definizione, ad una procedura d'informazione e consultazione della cittadinanza, da stabilirsi con apposito Regolamento comunale";

Che nell'articolo 15 comma 8 e nell'articolo 105 comma 4 delle norme del N.P.R.G., è previsto che, nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale per la

partecipazione, sia il Comune che i Municipi sono tenuti a fornire adeguata e diffusa informazione, sin dall'avvio del procedimento, oltre che per gli interventi previsti dall'articolo 15 comma 8, per i piani di recupero nella città storica e per le opere pubbliche di importo dei lavori superiore a 2 milioni di Euro;

Che, pertanto, è stato definito dai Dipartimenti XIX e VI tale "Regolamento del processo partecipativo" basato su alcune componenti fondamentali: l'informazione, la consultazione, la progettazione partecipata dei cittadini, nonché il relativo monitoraggio nella fase attuativa degli interventi (allegato A);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Considerato che in data 13 ottobre 2005 il Direttore del Dipartimento XIX ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 – T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Di Giovine";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Che la proposta, in data 14 ottobre 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni;

Che dai Municipi XIII e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi VII e VIII;

Che, parimenti, i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XIX e XX hanno espresso parere favorevole formulando le seguenti richieste:

Municipio I:

all'art. 5, comma 2, inserire dopo le parole "di quartiere" le parole "della casa municipale";

all'art. 5, comma 5, inserire dopo "costituiti" prima della virgola le parole "o riconosciuti ove già esistono";

all'art. 10, comma 2, sostituire le parole "l'Amministrazione Comunale favorisce" con "l'Amministrazione Comunale garantisce e favorisce l'accesso agli atti e alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza";

all'art. 9, comma 2, aggiungere dopo "..... il Consiglio Municipale" le parole "e da Associazioni dei cittadini";

all'art. 5, comma 5, sostituire le parole "Successivamente alla costituzione...." Con le seguenti "Contemporaneamente alla costituzione.....".

Municipio II:

art. 1, punto 2, dopo le parole "nei procedimenti di" aggiungere le parole "redazione ed";

art. 1, dopo il punto 6, aggiungere il seguente punto "7. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, i Dirigenti, i responsabili di procedimento,

dell'Amministrazione centrale e dei Municipi, che ne assicurano l'osservanza, secondo la disciplina di seguito definita. È altresì vincolante per i soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, se esplicitamente richiamati”;

art. 2, iniziare con le seguenti parole “Sono titolari dei diritti connessi agli strumenti di partecipazione” ed eliminare le parole “L'Amministrazione coinvolge nel processo di informazione e partecipazione”;

art. 2, dopo le parole “o associati interessati” aggiungere “direttamente”;

art. 2, dopo le parole “di cui all'art. 3” aggiungere “o che abbiano comunque un interesse ad esse”;

art. 3, punto 1 a). Dopo le parole “statali o regionali” aggiungere le parole “non ancora adottati dall'Amministrazione Comunale, relativi all'intera città ed in particolare alla città storica, consolidata, della riqualificazione e della trasformazione”. Il seguito della frase diventa: art. 3, punto 1 b). Dopo le parole “i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati” eliminare le parole “i contratti di quartiere, i piani di settore”. Dopo le parole “centralità locali” aggiungere le parole “il progetto pubblico, come rispettivamente definiti d”. Dopo le parole “agli artt., aggiungere “16,17”. Dopo “60,61” aggiungere “e 77, comma 5”. Dopo le parole “Consiglio Comunale n. 33/2003” aggiungere le parole “nonché i programmi urbanistici, i contratti di quartiere ed i piani di settore con valenza urbanistica ed ambientale, di competenza dell'intero territorio comunale, senza esclusione del P.R.G. e delle sue varianti generali, gli interventi diretti ed indiretti (art. 15, 16, 17 delle N.T.A.) ed i relativi piani attuativi”;

art. 3 punto 1 b) diventa 1 c);

art. 3 punto 1 c) diventa 1 d);

art. 3 punto 1 d) diventa 1 e);

art. 3, punto 2. Dopo le parole “presente Regolamento” cancellare “possono essere” e aggiungere “sono”;

art. 3, punto 3. Dopo le parole “a decorrere” eliminare le parole “dalla approvazione del progetto preliminare” e aggiungere le parole “dell'avvio del procedimento”;

art. 4, punto 2. Dopo le parole “responsabile del procedimento” aggiungere le parole “dell'atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all'art. 3”;

art. 5, nel titolo dopo le parole “Casa della Città” aggiungere “e le Case dei Municipi”;

art. 5, punto 1. Dopo le parole “della Giunta Comunale” cancellare le parole “un ufficio denominato” e aggiungere le parole “una struttura denominata”;

art. 5, punto 1. Nella dicitura “La Casa della Città supporta inoltre le attività volte” aggiungere i seguenti punti:

“d) a costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico”;

“e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte dei cittadini”;

art. 5, punto 2. Dopo le parole “promozione delle forme di” aggiungere “partecipazione, ivi compresa la”;

art. 5, punto 3. Dopo le parole “La Casa della Città” aggiungere le parole “costituita a livello centrale ha il compito di coordinare il lavoro delle case municipali”. Dopo le parole “valenza urbana e metropolitana” cancellare le parole “e raccorda le relative

attività a livello municipale” e aggiungere le parole “svolge altresì le funzioni attribuite alle Case dei Municipi di cui al comma 5, sino alla loro istituzione”;

art. 5, punto 5. Dopo le parole “della Casa della Città sono” cancellare la parola “costituiti” e aggiungere la parola “costituite”. Dopo le parole “nell’ambito dei Municipi” aggiungere le “Case dei Municipi come”. Dopo le parole “di informazione” cancellare “e”. dopo la parola “consultazione” aggiungere le parole “e partecipazione”;

art. 7, punto 2. Dopo le parole “all’art. 3 l’Assessore” aggiungere la parola “competente”. Dopo le parole “Presidente del Municipio” aggiungere “interessato, provvedono”;

art. 7, punto 3. Dopo le parole “documentazione idonea ad illustrare” aggiungere “tutte”;

art. 7, punto 4. Dopo le parole “competente alla Casa della Città” aggiungere le parole “e alla Casa del Municipio interessato”;

art. 7, punto 5. Dopo le parole “deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003” aggiungere le parole “e deve comunque riguardare, oltre che la versione definitiva, anche rispettivamente lo “Schema preliminare di assetto” e il “Programma preliminare” prima dell’intero iter di approvazione”;

art. 8, punto 2. All’inizio, dopo la parola “Entro”, cancellare “30” e aggiungere “45”;

art. 8, punto 2. Al termine del capoverso, dopo le parole “utilizzando appositi moduli” aggiungere la frase “il programma o l’intervento sono presentati nella fase preliminare al fine di poter utilizzare anche proposte ed indirizzi degli abitanti per la loro definizione”;

art. 8, punto 3. Dopo le parole “nella sede della Casa della Città e” aggiungere le parole “delle Case dei Municipi interessati, nonché”;

art. 9, punto 1. Dopo la parola “costituisce” eliminare “un ulteriore” e aggiungere “il terzo”;

art. 9 punto 1. Dopo la parola “partecipazione” aggiungere le parole “riservata ai casi di cui ai successivi punti sin dalla fase iniziale”;

art. 9 punto 3. Dopo le parole “da bandi o normative” eliminare “nazionali ed europee” e aggiungere le parole “europee, nazionali e della Regione Lazio”. Dopo il verbo “è” cancellare la parola “raccomandata” e aggiungere la parola “opportuna”. Dopo le parole “complessità dell’intervento” eliminare la parola “consiglia” e aggiungere la parola “richieda”. Dopo le parole “con gli attori del territorio” aggiungere le parole “, è parte sostanziale della valutazione ambientale strategica come previsto dall’art. 10 comma 12 delle N.T.A.”;

art. 9, punto 5. Dopo le parole “supporto tecnico della Casa della Città” aggiungere le parole “e delle Case dei Municipi”;

art. 10, punto 2. Dopo le parole “l’Amministrazione Comunale” aggiungere la parola “garantisce e”. Dopo le parole “agli atti ed alle procedure” aggiungere le parole “, assicurando la trasparenza, il dialogo e l’efficienza”.

Dopo l’art. 13 aggiungere il seguente art. 14;

“art. 14. Efficacia della partecipazione

1. tutti gli atti di informazione e partecipazione sono considerati documenti della Partecipazione e pertanto i verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti integranti della documentazione dei relativi progetti;
2. i suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari

- Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale o parziale dei documenti della partecipazione, deve essere fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale e/o dei Consigli Municipali con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio;
3. nelle more della istituzione della Città Metropolitana, a cui dovrà essere comunque estesa la partecipazione così come disciplinata dal presente Regolamento; la partecipazione medesima può riguardare i progetti che ricadano anche nei territori che confinano con quello del Comune di Roma e che per le reciproche influenze necessitano di una pianificazione congiunta fra le Amministrazioni Comunali interessate”.

Municipio III:

Articolo 1 (Principi generali e finalità)

2° comma – La partecipazione popolare è limitata soltanto ai «procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici» quando va invece estesa anche alla redazione dei medesimi strumenti, che spesso è in variante di P.R.G.: si propone pertanto di integrare il testo in tale senso.

Si propone di aggiungere il 7° comma secondo il testo originario e di modificare comunque il punto 2 del dispositivo della deliberazione rendendo il Regolamento “vincolante” anche per le Società partecipate del Comune di Roma e per le Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.);

Articolo 2 (I soggetti della partecipazione)

Si propone di modificare ed integrare il testo dell’art. 2 secondo il testo seguente: «Sono titolari dei diritti connessi agli strumenti di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati interessati direttamente dalle trasformazioni del territorio di cui all’art. 3 o che abbiano comunque un interesse ad esse».

Articolo 3 (Atti sottoposti alla procedura partecipativa)

Si propone di integrare il 1° comma, estendendo la partecipazione anche a tutti gli atti che sono stati esclusi e che si possono accorpate (alla lettera b), richiamandone per ognuno il rispettivo articolo delle Norme Tecniche di Attuazione che li disciplina.

2° comma, si propone di trasformare in obbligatoria l’estensione suddetta degli altri strumenti o interventi di trasformazione fisica del territorio.

3° comma si può accogliere il testo, subordinandolo almeno alla condizione che la partecipazione decorra dall’avvio del procedimento e non dalla approvazione del progetto preliminare: si propone pertanto una modifica in tal senso.

Punto 3 – sostituire le parole “valutata l’opportunità di attivare” con “è obbligata ad attivare”.

Articolo 4 (Competenze organizzative)

Punto 5 – cancellare le parole “E’ inoltre rappresentato” aggiungere dopo le parole “e del Direttore” le parole “, degli Assessori del Municipio e di un rappresentante – Consigliere del Consiglio Municipale che riferisca al Consiglio, partecipano a pieno titolo.

Articolo 5 (La Casa della Città)

Si propone di integrare il titolo includendovi anche le Case dei Municipi.

1° comma – Con la denominazione di “Casa della Città” viene prevista la istituzione di «un ufficio», si propone di sostituire il termine con la parola “struttura”.

2° comma – Si propone di integrare il testo con due funzioni da assegnare alla “Casa della Città”, vale a dire quella di «costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico» (lett. j) e quella di «far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizioni di proposte dei cittadini».

2° comma – Viene disposto che la Casa della Città si avvalga dei Laboratori territoriali e di quartiere soltanto per l’organizzazione e la promozione delle forme di progettazione partecipata: si propone di estendere tale facoltà a tutte le forme di partecipazione, ivi compresa la progettazione partecipata.

3° comma – si propone di prevedere il compito di «coordinare il lavoro delle case municipali» nonché di “svolgere le funzioni attribuite alle Case della Città municipali fino alla loro istituzione”.

5° comma – si propone di integrare il testo aggiungendo l’espressione: «le Case dei Municipi come», considerandole «luoghi» non solo di informazione e consultazione, ma anche di partecipazione.

Articolo 7 (Informazione)

Si propone di integrare il testo precisando che l’Assessore deve essere quello volta per volta “competente” e che il Presidente deve essere del Municipio “interessato”.

3° comma – non si può accettare che l’informazione sia limitata ad illustrare solo le caratteristiche «essenziali» del programma o progetto: si propone pertanto di estendere l’informazione a tutte le caratteristiche del programma o progetto.

4° comma – si propone di introdurre il riferimento alla “Casa della Città municipale interessata».

5° comma – si propone di integrare il testo nel senso che la trasmissione deve «riguardare, oltre che la versione definitiva, anche rispettivamente lo “Schema preliminare di assetto” il “Programma preliminare prima delle approvazioni».

Articolo 8 (Consultazione)

2° comma – Viene dato un termine di 30 giorni dalla pubblica informazione per far pervenire i contributi partecipativi: si propone di allungare il lasso di tempo a 45 giorni. Integrare con «il programma o l’intervento sono presentati nella fase preliminare al fine di poter utilizzare anche proposte ed indirizzi degli abitanti per la sua definizione.

3° comma – Viene disposto che l’informazione della data dell’incontro pubblico sia data solo nella sede della Casa della Città e non anche della Casa del Municipio interessato: si propone di integrare il testo in tal senso.

Articolo 9 (Progettazione Partecipata)

3° comma – Viene fatto riferimento soltanto a normative nazionali ed europee: si propone di integrare il testo prevedendo il riferimento anche alle normative della Regione Lazio. Al testo dell’attuale 3° comma (ex 2° comma) si propone di integrare prevedendo che la progettazione partecipata «è parte sostanziale della valutazione ambientale strategica

come previsto dall'art. 10 comma 12 delle N.T.A.»: si propone di reintegrare il testo originario.

5° comma – Viene previsto il supporto tecnico soltanto della Casa della Città: si propone di estenderlo anche alle Case dei Municipi.

Articolo 13 (Norma transitoria)

Si ritiene necessario inserire un articolo concernente l'”Efficacia della partecipazione”.

Municipio IV:

1. art. 2 secondo rigo – sostituire alla parola “dalle” la parola “alle”;
2. art. 3 – sostituire alle parole “i progetti urbani e i relativi piani attuativi” le parole “i piani attuativi in genere tra i quali i progetti urbani”;
3. art. 4 comma 2 – aggiungere alla fine le parole “dell’atto di pianificazione previsto”;
4. art. 5 comma 5 – sostituire alla parola “successivamente” la parola “contemporaneamente”; sostituire alle parole “sono costituiti nell’ambito dei Municipi” le parole “i Municipi possono costituire le case dei Municipi che utilizzando strutture, risorse da individuare con appositi fondi, promuoveranno e sosterranno le attività di partecipazione”. Cancellazione delle parole finali “utilizzando strutture già esistenti”;
5. art. 7 comma 2 – aggiungere alla seconda riga tra la parola “l’Assessore o il Presidente” “Competente”, di seguito tra “Municipio provvede” inserire la parola “interessato”. Comma 4 – aggiungere tra “la Casa delle Città e per le finalità” la locuzione “e alla Casa del Municipio interessato”;
6. art. 8 comma 2 – entro 45 giorni anziché 30 giorni;
7. comma 3 – aggiungere tra “della Casa della Città e attraverso” la locuzione “e della Casa del Municipio interessato”;
8. art. 9 comma 5 alla fine aggiungere “e della Casa del Municipio interessato”.

Municipio V:

all'art. 1, dopo il 6° comma, aggiungere il seguente comma n. 7: “Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, i Dirigenti, i Responsabili di Procedimento, dell’Amministrazione centrale e dei Municipi, che ne assicurano l’osservanza, secondo la disciplina di seguito definita. È altresì vincolante per i soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, se esplicitamente richiamati”;

all'art. 3 – comma 1 – punto a), dopo le parole “statali e regionali,” inserire le parole “tra i quali quelli non ancora adottati dall’Amministrazione comunale, relativi all’intera città, della riqualificazione e della trasformazione, i piani attuativi in genere tra i quali i progetti urbani”, eliminando al contempo le parole “progetti urbani e i relativi piani attuativi” ed aggiungendo, dopo le parole “di cui agli artt. “i numeri “16, 17 e 77”;

all'art. 3 – comma 2, sostituire la parola “possono”, con la parola “sono”;

all'art. 3 – comma 3, sostituire le parole “dalla approvazione del progetto preliminare”, con le parole “dall’avvio del procedimento”;

all'art. 4 – comma 2, aggiungere le parole “dell’atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all’art. 3”;

all'art. 5 – comma 1, inserire i seguenti punti: d) a costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico; e) a far emergere le progettualità latenti, idee e

creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte dei cittadini;

all'art. 5 – comma 2 inserire le parole “di partecipazione, ivi compresa la” prima delle parole “progettazione partecipata”;

all'art. 7 comma 2 inserire la parola “competente” dopo Assessore; - la parola - “interessato” - dopo Presidente del Municipio e sostituire la parola “provvede” con “provvedono”;

all'art. 7 – comma 3 inserire la parola “tutte”, eliminando al contempo la parola “essenziali”;

all'art. 7 – comma 4 inserire, dopo la frase “Casa della Città”, la frase “ed alla Casa del Municipio interessato”;

all'art. 7 – alla fine del comma 5 inserire la frase “e deve riguardare anche schemi, programmi o progetti preliminari, prima dell'intero iter di approvazione”;

all'art. 8 – comma 2 sostituire il termine di “30 giorni”, con “45 giorni”;

all'art. 8 – alla fine del comma 2 inserire la frase “Il programma o l'intervento sono presentati nella fase preliminare al fine di poter utilizzare anche proposte ed indirizzi degli abitanti per la loro definizione”;

all'art. 9 – modificare il comma 3 come segue: “La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative europee, nazionali e della Regione Lazio, è opportuna nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento richieda un processo consensuale con gli attori del territorio, è parte sostanziale” della valutazione ambientale strategica come previsto dall'art. 10 comma 12 delle N.T.A.”;

all'art. 10 – comma 2 inserire la parola “garantisce e” prima della parola “favorisce” e la frase “assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza” dopo la parola “procedure”.

Aggiungere alla fine un articolo 14 con il seguente titolo e testo: “Efficacia della partecipazione”;

Tutti gli atti di informazione e partecipazione sono considerati documenti della partecipazione e pertanto i verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti integranti della documentazione e dei relativi progetti;

I suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale e parziale dei documenti della partecipazione, deve essere fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale e/o dei Consigli Municipali con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio;

Nelle more della istituzione della Città Metropolitana, a cui dovrà essere comunque estesa la partecipazione così come disciplinata dal presente Regolamento, la partecipazione medesima può riguardare i progetti che ricadano anche nei territori che confinano con quello del Comune di Roma e che per le reciproche influenze necessitano di una pianificazione congiunta fra le Amministrazioni Comunali interessate”.

Municipio VI:

all'art. 3 atti sottoposti alla procedura partecipativa aggiungere la lettera: E) P.G.T.U. e relativi Piani Particolareggiati Municipali;

all'art. 12 vigilanza sul procedimento di partecipazione al comma 2 dopo le parole “gli Assessori competenti inviano al Consiglio Comunale” aggiungere le parole “ e ai Consigli Municipali”.

Municipio IX:

Nel dispositivo:

al comma 2, secondo rigo, dopo “livello centrale” cassare “e” e sostituire con “,”; dopo “in questione” cassare “ed è di indirizzo” e sostituire con “,”;

al comma 4, primo rigo, dopo “processo partecipativo,” cassare il tutto e sostituire con “sia a livello centrale che dei Municipi, definiti “Casa della Città” e “Casa del Municipio” per facilitare l’informazione, promuovere ed organizzare i processi di partecipazione, supportare le strutture tecniche centrali e periferiche attivando tutti gli strumenti di comunicazione dell’Amministrazione Comunale”.

Al Regolamento:

all'art. 1, comma 2, seconda rigo, dopo “procedimenti di” aggiungere “redazione ed”;

all'art. 3, comma 1, punto a), sostituire “Gli strumenti urbanistici attuativi” con “Tutti gli strumenti urbanistici”;

comma 2, prima rigo, dopo la parola “regolamento” sostituire le parole “possono essere” con “sono”;

comma 2, seconda rigo, sostituire “Giunta Comunale” con “Consiglio Comunale”;

comma 3, seconda rigo, sostituire “dall’approvazione del progetto preliminare” con “dall’avvio del procedimento”;

all'art. 4, comma 2, quarto rigo, dopo “procedimento” aggiungere “dell’atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all’art. 3”;

comma 3, primo rigo, sostituire “Giunta Comunale” con “Consiglio Comunale” e sostituire “3 mesi” con “6 mesi”;

all'art. 5, aggiungere al titolo “e le Case dei Municipi”;

comma 1, terzo rigo, dopo le parole “Giunta Comunale” sostituire “un ufficio denominato” con “una struttura denominata”;

comma 2, prima rigo, dopo le parole “forme di” aggiungere “partecipazione e di”;

comma 3, prima rigo, dopo le parole “svolge funzioni” inserire “coordinamento dei lavori delle Case dei Municipi”;

comma 5, primo rigo, sostituire la parola “costituiti” con “costituite” e alla seconda rigo dopo la parola “Municipi” inserire “le Case dei Municipi come” e dopo la parola “consultazione” inserire “e partecipazione”;

all'art. 7, comma 2, terzo rigo, dopo la parola “Municipio” inserire “interessato” e sostituire la parola “provvede” con “provvedono”;

comma 3, terzo rigo, dopo “Municipio competente” aggiungere “pubblicazione su giornali e manifesti”;

comma 4, terzo rigo, dopo le parole “Casa della Città” inserire “ed alla Casa del Municipio interessato”;

all’art. 8, comma 2, prima riga, sostituire “30” con “45”;

comma 3, quinta riga, dopo la parola “Casa della Città” inserire “nell’albo dei Municipi interessati”;

all’art. 9, comma 3, seconda riga, dopo le parole “bandi o normative” inserire “della Regione Lazio” e alla terza riga sostituire la parola “consiglia” con “richieda”; comma 5, quinta riga, dopo “Casa della Città” aggiungere “e delle Case dei Municipi”;

all’art. 10, comma 2, prima riga, dopo le parole “l’Amministrazione Comunale” inserire “garantisce e”;

all’art. 12, comma 2, seconda riga, cassare “limitatamente al primo anno di vigenza del presente Regolamento”.

Municipio X:

art. 5 comma 1 punto b dopo la parola “assemblee” aggiungere la dizione “di concerto con il Municipio competente”;

art. 5 comma 1 dopo dizione “La Casa della Città supporta” aggiungere il punto d) che recita “promuove e supporta i Municipi nell’istituzione del forum municipale nella forma del Forum Agenda 21”;

art. 8 comma 3 la seguente dizione “l’Assessore o il Presidente del Municipio competente” viene così modificata “l’Assessore d’intesa con il Presidente del Municipio competente”;

art. 8 comma 4 dopo la parola “sondaggi” aggiungere “anche su richiesta del Municipio competente”;

art. 3 comma 1, punto a) sostituire le parole “progetti urbani e i relativi piani attuativi” con le parole “i piani attuativi in genere tra i quali i progetti urbani”;

art. 5 sostituire il comma 5 con il seguente “contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città, i Municipi possono costituire le Case dei Municipi, luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1 che, utilizzando strutture e risorse da individuare con appositi fondi, promuoveranno e sosterranno le attività di partecipazione.

Municipio XI:

art. 3 Atti sottoposti alla procedura partecipativa

al comma 1:

cassare le parole “i progetti urbani e i relativi”;

inserire dopo le parole “piani attuativi” le parole “in genere tra i quali:”;

inserire dopo le parole “i programmi integrati” le parole “gli accordi di programma”;

art. 5 La Casa della Città

al comma 5:

cassare la parola “Successivamente” e sostituirla con la parola “Contemporaneamente”;
 cassare le parole “sono costituiti, nell’ambito dei Municipi” e sostituirli con le parole “i Municipi possono costituire le case dei Municipi”;
 inserire dopo le parole “utilizzando strutture” le parole “e risorse da individuare con appositi fondi nell’ambito dell’Amministrazione Comunale, promuoveranno e sosterranno le attività di partecipazione”.

Municipio XII:

art. 5 – punto 1) modificare “Ufficio” in “Struttura”;

art. 4 – punto 2) aggiungere “..... dell’atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all’art. 3”;

art. 5 – punto 1) aggiungere ultimo comma d) come segue: “d) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte dei cittadini.”;

punto 5) aggiungere dopo “Municipi”, “la Casa del Municipio”;

art. 7 punto 4) aggiungere dopo “Città”, “ed alla Casa del Municipio interessato”;

art. 8 – punto 3) aggiungere dopo “città”, “e della Casa del Municipio interessato”;

art. 9 – punto 3) aggiungere dopo “normative”, “regionali”; e, alla fine, “..... è parte sostanziale della Valutazione Ambientale Strategica come previsto dall’art. 10 comma 12 delle N.T.A.”; punto 5- aggiungere “.....e della Casa del Municipio”.

Aggiungere un ultimo articolo, art. 14 come segue “art. 14 – Efficacia della partecipazione:

1. tutti gli atti di informazione e partecipazione sono considerati documenti della partecipazione pertanto i verbali delle riunioni delle assemblee e degli altri processi diventano atti integranti della documentazione dei relativi progetti;
2. i suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale o parziale dei documenti della partecipazione, deve essere fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale e/o dei Consigli Municipali con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio;
3. nelle more della istituzione della Città Metropolitana a cui dovrà essere comunque estesa la partecipazione così come disciplinata dal presente Regolamento, la partecipazione medesima può riguardare i progetti che ricadano anche nei territori che confinano con quello del Comune di Roma e che per le reciproche influenze necessitano di una pianificazione congiunta fra le Amministrazioni Comunali interessate.

Municipio XV:

dopo il punto 1 del deliberato, dopo il primo paragrafo “..... del presente atto deliberativo (allegato A)”, aggiungere un ulteriore paragrafo

“Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, inserendosi tra gli Elaborati Prescrittivi di cui all’art. 2 delle N.T.A. 1.a. Regolamento di Partecipazione dei Cittadini alla Trasformazione Urbana, allegato alle N.T.A.; s’intendono in tal senso modificati d’ufficio tutti i richiami a detto Regolamento già riportati nelle N.T.A.; il comma 4 dell’art. 105 (norma transitoria) delle N.T.A. è abrogato in concomitanza della deliberazione della Giunta Comunale di definizione del piano operativo per l’attivazione e l’organizzazione del processo di partecipazione, di cui all’art. 4, comma 3 dell’allegato Regolamento”.

Al punto 2 del deliberato, modificare:

“Il suddetto Regolamento è vincolante per le attività di tutti gli uffici comunali a livello centrale e dei Municipi interessati ai procedimenti in questione ed è di indirizzo per le Società partecipate del Comune di Roma e per le Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.);

con

“Il suddetto Regolamento è vincolante per le attività di tutti gli uffici comunali a livello centrale e dei Municipi interessati ai procedimenti in questione, per le Società partecipate del Comune di Roma e per le Società di Trasformazione Urbana (S.T.U.).”.

All’articolato del Regolamento allegato “A”:

a) Titolo I art. 1 (Principi generali e finalità), comma 2 modificare:

“2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione popolare nei procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici ed in particolare del nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003.”;

con

“2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione popolare nei procedimenti di gestione ed attuazione degli strumenti urbanistici ed in particolare del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, nonché nei procedimenti proposti in variante di Piano”;

b) Titolo I art. 2 (I soggetti della partecipazione), modificare:

“L’Amministrazione coinvolge nel processo di informazione e di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati interessati dalle trasformazioni del territorio di cui all’art. 3”;

con

“Sono titolari dei diritti concessi agli strumenti di partecipazione e, pertanto, coinvolti dall’Amministrazione nel processo di informazione e di partecipazione, tutti i soggetti singoli o associati interessati dalle trasformazioni del territorio di cui all’art. 3.”;

c) Titolo I art. 3 (Atti sottoposti alla procedura partecipativa), comma 1 em. modificativo: si modifica:

“1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i contratti di

quartiere, i piani di settore, i progetti unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, di cui agli artt. 60 e 61 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003;

b) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all'art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003;

c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;

d) il Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995.”;

con

“1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali non ancora adottati dall'Amministrazione Comunale, relativi all'intera città ed in particolare alla città storica, consolidata, della riqualificazione e della trasformazione;

b) i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati i progetti unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, il progetto pubblico, come rispettivamente definiti dagli artt. 16, 17, 60, 61 e 77, comma 5, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, nonché i programmi urbanistici, i contratti di quartiere ed i piani di settore con valenza urbanistica ed ambientale, di competenza dell'intero territorio comunale, senza esclusione del P.R.G. e delle sue varianti generali, gli interventi diretti ed indiretti (artt. 15, 16, 17 delle N.T.A.) ed i relativi piani attuativi;

c) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all'art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003;

d) la revisione e l'aggiornamento del Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;

e) la revisione e l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995”;

d) Titolo I art. 3 (Atti sottoposti alla procedura partecipativa), comma 2 modificare:

“2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.”;

con

“2. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.”;

e) Titolo I art. 3 (Atti sottoposti alla procedura partecipativa), comma 3 modificare:

“3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dalla approvazione del progetto preliminare, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore all'importo stabilito dall'art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura d'informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi.”;

con

“3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall’avvio del procedimento, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore all’importo stabilito dall’art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l’opportunità di attivare la procedura d’informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi.”;

f) Titolo I art. 4 (Competenze organizzative), comma 1, aggiungere: alla fine del comma 1, dopo:

“1. L’organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Roma a livello degli uffici centrali, ed in particolare dei Dipartimenti competenti a vario titolo in materia di programmazione degli interventi sul territorio, e dei Municipi, che si avvalgono, a tal fine, della collaborazione dell’Amministrazione Centrale”;

“, ex art. 5, comma 3 N.R.D.A. (delibera n. 10/99 e s.m.i.)”;

g) Titolo I art. 4 (Competenze organizzative), comma 2, aggiungere: alla fine del comma 2, dopo:

“2. Nell’ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento”;

“dell’atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all’art. 3”;

h) Titolo I art. 5 (La Casa della Città), aggiungere: all’oggetto dell’art. 5, dopo:

“Art. 5 (La Casa della Città” “e le Case dei Municipi)”;

i) Titolo I art. 5 (La Casa della Città e le Case dei Municipi), comma 1, aggiungere:

alla fine del comma 1, dopo la lettera c);

“d) a costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico;

e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte dei cittadini.”;

j) Titolo I art 5 (La Casa della Città e le Case dei Municipi), comma 2, modificare:

“2. Per l’organizzazione e la promozione delle forme di progettazione partecipata, la Casa della Città si avvale dei laboratori territoriali e di quartiere, ove costituiti.”;

con

“2. per l’organizzazione e la promozione delle forme di partecipazione, ivi compresa la progettazione partecipata, la Casa della Città si avvale dei laboratori territoriali e di quartiere, ove costituiti.”;

k) Titolo I art. 5 (La Casa della Città e le Case dei Municipi), comma 3, modificare:

“3. La Casa della Città svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale.”;

con

“3. La Casa della Città ha il compito di coordinare il lavoro delle Case dei Municipi, ove istituite, svolge funzioni di informazione, consultazione e partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana, surroga altresì le funzioni attribuite alle Case dei Municipi di cui al comma 5, sino alla loro istituzione.”;

1) Titolo I art. 5 (La Casa delle Città e le Case dei Municipi), comma 5, modificare:

“5. Successivamente alla costituzione della Casa della Città sono costituiti, nell’ambito dei Municipi, luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando strutture già esistenti.”;

con

“5. Indipendentemente dalla costituzione della Casa della Città possono essere costituite, nell’ambito dei Municipi, le «Case dei Municipi» come luoghi di informazione, consultazione e partecipazione per le finalità di cui al comma I e risorse da individuare con appositi fondi per promuovere e sostenere le attività di partecipazione”;

m) Titolo I art. 5 (La Casa della Città e le Case dei Municipi) ulteriore comma, aggiungere dopo il comma 5, un ulteriore comma:

“6. Le «Case dei Municipi» o in altro modo denominate, ma comunque per le finalità del presente Regolamento, sono istituite su iniziativa delle Giunte Municipali con deliberazione di Consiglio e potranno avere connotazione di luogo fisico o virtuale (telematico), sede permanente o itinerante, funzioni stabili o di volta in volta finalizzate, potranno coincidere con i Laboratori di Quartiere e/o con un Tavolo Tematico del Forum Municipale Agenda 21, dove questi siano attivati; nel caso di connotazione fisica e permanente si utilizzeranno locali o edifici già esistenti; i Municipio si determinano altresì sulla più idonea organizzazione del servizio in rapporto all’impegno delle risorse umane a cui sarà demandata l’interfaccia con i Cittadini e la gestione del processo partecipativo.”;

n) Titolo I art. 5 (La Casa delle Città e le Case dei Municipi), aggiungere dopo il comma 5, ovvero dopo il comma 6, un ulteriore comma:

“7. Ai Municipi è altresì demandata la promozione presso la Comunità Scolastica Locale della «Carta Risorse e Opportunità per le Bambine ed i Bambini» ai fini dell’attivazione periodica del processo partecipativo di revisione ed aggiornamento del relativo Elaborato indicativo allegato al P.R.G.”;

o) Titolo III art. 7 (Informazione), comma 2, modificare:

“2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta Municipale competente degli atti di cui all’art. 3 l’Assessore o il Presidente del Municipio, provvede a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.”;

con

“2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta Municipale competente degli atti di cui all’art. 3 l’Assessore competente, o il Presidente del Municipio interessato, provvede a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.”;

p) Titolo III art. 7 (Informazione), comma 3, modificare:

“3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del Municipio competente. L’informazione comprende documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all’art. 2.”;

con

“3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del Municipio

competente. L'informazione comprende documentazione idonea ad illustrare tutte le caratteristiche del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2.”;

q) Titolo III art. 7 (Informazione), comma 4, modificare:

“4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità Organizzativa competente alla Casa della Città per le finalità di cui all'art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui al comma 3.”;

con

“4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità Organizzativa competente alla Casa della Città ed alla «Casa del Municipio» interessato, ove istituita, per le finalità di cui all'art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui al comma 3.”;

r) Titolo III art. 7 (Informazione), comma 5, aggiungere alla fine del comma 5, dopo:

“5. Nel caso di Progetti Urbani, piani di centralità metropolitani o locali o di Programmi Integrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003”;

“e deve comunque riguardare, oltre che la versione definitiva, anche rispettivamente lo «Schema preliminare di assetto» ed il «Programma preliminare» prima dell'intero iter di approvazione.”;

s) Titolo III art. 8 (Consultazione), comma 2, modificare:

“2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.”;

con

“2. Entro 45 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli. Il programma o l'intervento sono presentati nella fase preliminare al fine di poter utilizzare anche proposte ed indirizzi degli abitanti per la loro definizione.”;

t) Titolo III art. 8 (Consultazione), comma 3, modificare:

“3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 5 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del gruppo di referenti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all'opera su cui l'incontro è convocato, dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità Organizzativa competente o suo delegato, dal Responsabile del Procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle

quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione.”;

con

“3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l’Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell’incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città della Città e delle «Case dei Municipi» interessati, ove istituite, nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L’Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del gruppo di referenti di cui all’art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all’opera su cui l’incontro è convocato, dell’Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell’Unità Organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del Procedimento. Nell’incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione.”;

u) Titolo III art. 9 (Progettazione partecipata), comma 1, modificare:

“1. La progettazione partecipata costituisce un ulteriore livello della partecipazione.”;

con

“1. La progettazione partecipata costituisce il terzo livello della partecipazione, riservata ai casi di cui ai successivi commi sin dalla fase iniziale.”;

v) Titolo III art. 9 (Progettazione partecipata), comma 3, modificare:

“3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative nazionali ed europee, è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell’intervento consiglia un processo consensuale con gli attori del territorio.”;

con

“3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative europee, nazionali e della Regione Lazio, è opportuna nei casi in cui la rilevanza e complessità dell’intervento richieda un processo consensuale con gli attori del territorio, è parte sostanziale della valutazione ambientale strategica come previsto dall’art. 10 comma 12 delle N.T.A.”;

w) Titolo III art. 9 (Progettazione partecipata), comma 5, aggiungere alla fine del comma 5, dopo:

“5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l’organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se necessario, esterno all’Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa della Città.”;

“e delle «Case dei Municipi», ove istituite.”;

x) Titolo III art. 10 (Monitoraggio e verifica), comma 2, modificare:

“2. Per le finalità del precedente comma, l’Amministrazione Comunale favorisce l’accesso agli atti ed alle procedure. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all’attuazione dei progetti approvati.”;

con

“2. Per le finalità del precedente comma, l’Amministrazione Comunale garantisce e favorisce l’accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l’efficienza. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all’attuazione dei progetti approvati.”;

y) Titolo III, ulteriore articolo, aggiungere:

dopo l’art. 12, l’ulteriore articolo:

“art. 12bis (Efficacia della partecipazione)

1. Tutti gli atti di informazione e partecipazione sono considerati documenti della partecipazione e pertanto i verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti integranti della documentazione dei relativi progetti.

2. I suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale o parziale dei documenti della partecipazione, deve esser fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale e/o dei Consigli Municipali con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio.”;

z) Titolo III art. 13 (Norme transitorie), nuovo comma, aggiungere dopo l’art. 13, comma 1, l’ulteriore comma:

“2. Nelle more dell’istituzione della Città Metropolitana, il processo partecipativo può riguardare progetti ricadenti anche negli ambiti amministrativi confinanti con il Comune di Roma, specificamente nei casi in cui, per le reciproche influenze, necessiti una pianificazione congiunta o coordinata fra le Amministrazioni Comunali formalmente coinvolte.”.

Municipio XVI:

All’articolato del Regolamento allegato A al provvedimento:

1. Titolo II art. 5 (la Casa della Città)

All’oggetto dell’art. 5 dopo:

art. 5 (la Casa della Città

si aggiunge

e le Case dei Municipi).

Alla fine del comma 1, dopo la lettera c), si aggiungono:

“d) a costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico);

e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini.

2. Titolo II art. 5(La Casa della Città e le Case dei Municipi), comma 3.

Si modifica con:

La Casa della Città ha il compito di coordinare il lavoro delle Case dei Municipi, ove istituite, svolge funzioni di informazione, consultazione e partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana, surroga altresì le funzioni attribuite alle Case dei Municipi di cui al comma 5, sino alla loro istituzione.

3. Titolo II Art. 5 (La Casa della Città e le Case dei Municipi), ulteriore comma.

Dopo il comma 5, si aggiunge un ulteriore comma:

Le Case dei Municipi o in altro modo determinato, ma comunque per le finalità del presente Regolamento, sono istituite su iniziativa delle Giunte Municipali e potranno avere connotazione di luogo fisico o virtuale (Telematico), sede permanente o itinerante, funzioni stabili o di volta in volta finalizzate, potranno coincidere con i Laboratori di Quartiere e/o con un Tavolo Tematico del Forum Municipale Agenda 21, dove questi siano attivati; nel caso di connotazione fisica e permanente si utilizzeranno locali o edifici già esistenti; i Municipi si determinano altresì sulla più idonea organizzazione del servizio in rapporto all'impegno delle risorse umane a cui sarà demandata l'interfaccia con i cittadini e la gestione del processo partecipativo.

Municipio XIX:

art. 3 – comma 1 – da regionali a programmi integrati sostituire con “I piani attuativi in genere tra i quali i progetti urbani”.

art. 5 – comma 5 – sostituito con “contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città i Municipi possono costituire le Case dei Municipi, luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1 che, utilizzando strutture e risorse da individuare con appositi fondi, promuoveranno e sosterranno le attività di partecipazione.

Al secondo comma dell'art. 10 sostituire “l'Amministrazione Comunale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure con “l'Amministrazione Comunale garantisce l'accesso agli atti ed alle procedure”.

Municipio XX:

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1. Principi generali e finalità.

(O M I S S I S)

2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione popolare nei procedimenti di redazione ed attuazione degli strumenti urbanistici ed in particolare del nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003.

(O M I S S I S)

7. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, i Dirigenti, i responsabili di procedimento, dell'Amministrazione Centrale e dei Municipi, che ne assicurano l'osservanza, secondo la disciplina di seguito definita. E' altresì vincolate per i soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, se esplicitamente richiamati.

Art. 2. I soggetti della partecipazione

Sono titolari dei diritti connessi agli strumenti di partecipazione i soggetti singoli o associati interessati direttamente dalle trasformazioni del territorio di cui all'art. 3 o che abbiano comunque un interesse ad esse.

Art. 3 Atti sottoposti alla procedura partecipativa

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

- a) Gli strumenti urbanistici, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali non ancora adottati dall'Amministrazione Comunale, relativi all'intera città ed in particolare alla città storica, consolidata, della riqualificazione e della trasformazione;
- b) i progetti e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i progetti unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, il progetto pubblico, come rispettivamente definiti dagli artt. 16, 17, 60, 61 e 77, comma 5, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, nonché i programmi urbanistici, i contratti di quartiere ed i piani di settore con valenza urbanistica ed ambientale, di competenza dell'intero territorio comunale, senza esclusione del P.R.G. e delle sue varianti generali, gli interventi diretti ed indiretti (art. 15, 16, 17 delle N.T.A.) ed i relativi piani attuativi;
- c) La Carta Municipale degli obiettivi, di cui all'art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003;
- d) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;
- e) il Piano di zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.

3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall'avvio del procedimento, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore all'importo stabilito dall'art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura d'informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi.

(O M I S S I S)

TITOLO II. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 4. Competenze organizzative

(O M I S S I S)

2. Nell'ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento dell'atto sottoposto alla procedura partecipativa di cui all'art. 3.

(O M I S S I S)

Art. 5. La Casa della Città e le Case dei Municipi

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale, una struttura denominata "la Casa della Città" che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e attiva gli strumenti di informazione e

comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all'art. 3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all'art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
- c) rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;
- d) organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all'art. 8;
- e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi, come specificato nell'art. 7.
- f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento dell'incontro pubblico di cui all'art. 8.

La Casa della Città supporta inoltre le attività volte:

- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 8;
- b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito Internet del Comune di Roma e del Sistema Informativo di cui all'art. 6;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti;
- d) a costituire il luogo di discussione, interazione e confronto pubblico;
- e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffusa da parte degli abitanti, con concorsi di idee, seminari, eventi, esposizione di proposte dei cittadini.

2. Per l'organizzazione e la promozione delle forme di partecipazione, ivi compresa la progettazione partecipata, la Casa della Città si avvale dei Laboratori territoriali e di quartiere, ove costituiti.

3. La Casa della Città costituita a livello centrale ha il compito di coordinare il lavoro delle case municipali, svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana, svolge altresì le funzioni attribuite alle Case dei Municipi di cui al comma 5, sino alla loro istituzione.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Casa della Città si può avvalere della collaborazione di altre strutture, quali la "Casa dell'Architettura", il Forum Agenda 21 o altri forum civili di settore o municipali che successivamente siano istituiti.

5. Successivamente alla costituzione della Casa della Città sono costituite, nell'ambito dei Municipi, le Case dei Municipi come luoghi di informazione, consultazione e partecipazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando strutture già esistenti.

(O M I S S I S)

TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7. Informazione

(O M I S S I S)

2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta Municipale competente degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente, o il Presidente del Municipio interessato, provvedono a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.

(O M I S S I S)

4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità organizzativa competente alla Casa della Città e alla Casa del Municipio interessato, per le finalità di cui all'art. 5.

Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui al comma 3.

5. Nel caso di Progetti urbani, piani di centralità metropolitani o locali o di Programmi ingrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, e deve comunque riguardare, oltre che la versione definitiva, anche rispettivamente lo "Schema preliminare di assetto" e il "Programma preliminare" prima dell'intero iter di approvazione.

(O M I S S I S)

Art. 8 Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.

2. Entro 45 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli. Il programma o l'intervento sono presentati nella fase preliminare al fine di poter utilizzare anche proposte ed indirizzi degli abitanti per la loro definizione.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città e delle Case dei Municipi interessati, nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune.

(O M I S S I S)

Art. 9 Progettazione Partecipata

1. La progettazione partecipata costituisce il terzo livello della partecipazione, riservata ai casi di cui ai successivi commi sin dalla fase iniziale.

(O M I S S I S)

3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative europee, nazionali e della Regione Lazio, è opportuna nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento richieda un processo consensuale con gli attori del territorio, è parte sostanziale della valutazione ambientale strategica come previsto dall'art. 10 comma 12 delle N.T.A.

(O M I S S I S)

5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se necessario, esterno all'Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa della Città e delle Case dei Municipi.

(O M I S S I S)

Art. 10. Monitoraggio e Verifica

(O M I S S I S)

2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione Comunale garantisce e favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure, assicurando la trasparenza, il dialogo e l'efficienza. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

(O M I S S I S)

Art. 14. Efficacia della partecipazione

1. Tutti gli atti di informazione e partecipazione sono considerati documenti della partecipazione e pertanto i verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti integranti della documentazione dei relativi progetti.

2. I suddetti documenti debbono essere comunque istruiti ai diversi livelli previsti dalla normativa vigente in materia, ivi compresi i lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti per il parere di competenza: degli esiti delle relative istruttorie, nonché delle motivazioni tanto di rigetto quanto di accoglimento totale o parziale dei documenti della partecipazione, deve esser fatta espressa menzione nelle premesse delle deliberazioni tanto della Giunta quanto del Consiglio Comunale e/o dei Consigli Municipali con cui verranno approvati tutti i progetti di trasformazione del territorio.

3. Nelle more della istituzione della Città Metropolitana, a cui dovrà essere comunque estesa la partecipazione così come disciplinata dal presente Regolamento, la partecipazione medesima può riguardare i progetti che ricadano anche nei territori che confinano con quello del Comune di Roma e che per le reciproche influenze necessitano di una pianificazione congiunta fra le Amministrazioni Comunali interessate;

Che il Consiglio del Municipio XVII ha espresso parere contrario in quanto:

Il TIT. III del presente Regolamento non tiene in considerazione l'esperienza del Piano Urbano Parcheggi, che già prevedeva modalità analoghe di informazione e consultazione partecipata – di fatto disattese – con grave danno per i Municipi e per i cittadini dei territori interessati ai progetti di trasformazione urbana.

Non viene previsto alcun preventivo di spesa sia per la struttura denominata “Casa della Città” che per le risorse logistiche ed umane necessarie all'attivazione del processo, considerando invece, che gli uffici del Municipio (U.R.P., ecc.), opportunamente implementati di risorse e materiale informativo, potrebbero espletare egregiamente la funzione di informazione ai cittadini.

Manca la previsione di un accesso diretto e senza filtri alla documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali dei progetti urbani da parte dei cittadini interessati al programma partecipativo, per residenti o presenti stabilmente sul territorio per motivi di lavoro. (vedi art. 8).

Non vengono individuati con chiarezza gli organismi deputati al controllo e al monitoraggio dell'intero processo partecipativo (vedi art. 10);

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 febbraio 2006 in ordine alle richieste dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

ART. 1

Pur se le richieste di modifica sono in gran parte accoglibili nei contenuti si ritiene opportuno, per tener conto delle varie formulazioni degli emendamenti dei Municipi, nonché più soddisfacente e, comunque comprendente i contenuti osservati, integrare l'art. 1 con l'aggiunta di un nuovo comma 7:

“Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell'Amministrazione Centrale e dei Municipi, che ne assicurano l'osservanza, secondo le norme di seguito definite”.

Non è accoglibile invece la richiesta di prevedere che il Regolamento sia vincolante per i soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, poiché tale aspetto non è competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

La Richiesta che il procedimento di partecipazione riguardi anche le varianti di piano non è accoglibile, poiché il Regolamento riguarda l'attuazione dei piani e procedimenti.

ART. 2

Non è accoglibile l'osservazione relativa alla “titolarità dei diritti connessi agli strumenti di partecipazione” perché impone la modifica dello Statuto e di altre norme.

Sono accoglibili nei contenuti le ulteriori osservazioni dei vari Municipi ma le stesse risultano, comunque, già implicite e comprese nella formulazione dell'art. 2 e successivi articoli, in quanto il complesso del Regolamento consente la possibilità di partecipare al processo partecipativo a tutti i cittadini.

ART. 3

Le osservazioni rilevate al comma 1 punto a) non sono accoglibili in quanto il Regolamento si riferisce agli strumenti urbanistici attuativi e non a tutti gli strumenti urbanistici.

La formulazione dell'art. 3 già ricomprende quanto osservato in merito al comma 1 punto b), pur con condizione differente.

Le osservazioni al comma 2 non sono accoglibili in quanto si ritiene opportuno che sia la Giunta Comunale a definire in quali altri casi le disposizioni regolamentari possono essere applicate anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio.

Circa il comma 3 è accoglibile l'osservazione relativa a far partire dall'“avvio del procedimento”, il processo di partecipazione, fermo restando la necessità di attivare il processo partecipativo una volta definita la fattibilità della proposta preliminare.

Pertanto la dizione dell'art. 3 comma 3 viene così modificata:

“Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall'“avvio del progetto preliminare, previo definizione delle fattibilità, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 7 della Direttiva del 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE”.

ART. 4

Art. 4, comma 2 le osservazioni formulate si ritengono implicite nel testo formulato.

Art. 4, comma 3 le osservazioni formulate non sono accoglibili poiché la competenza in materia è attribuita alla Giunta Comunale e non al Consiglio Comunale.

ART. 5

Le osservazioni sono complessivamente accoglibili nei contenuti sia per il comma 1 che per il comma 5, al fine di tener conto delle varie osservazioni, si ritiene di integrare l'art. 5, comma 1 con i punti:

- d) a costituire luogo di discussione, interazione, confronto pubblico;
- e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizioni da proposte di cittadini

e di modificare il comma 5 dell'art. 5 come segue:

“Contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città possono essere costituiti nell'ambito dei Municipi, su iniziativa delle giunte municipali, Case dei Municipi o luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando anche strutture già esistenti”.

ART. 7

Comma 2: si accoglie la precisazione relativa all'Assessore “competente” e al Municipio interessato e pertanto il comma viene integrato conseguentemente.

Comma 3: non è accoglibile la modifica del termine “essenziale” con “tutte” perché non è fattibile utilizzare sistemi web o altro, non prevedendo un'opportuna sintesi, ancorché idonea a dettagliare il piano e/o il progetto nelle linee essenziali.

Comma 4: è accoglibile la proposta di inserire dopo “Casa delle Città” le parole “e alla struttura Municipale (Casa del Municipio) interessata”.

Comma 5: le osservazioni formulate sono già ricomprese nell'articolato del Regolamento.

ART. 8

Comma 2: non è accoglibile la modifica del termine in giorni 45 poiché il numero dei giorni è individuato in 30, per non determinare aggravio del procedimento amministrativo.

Comma 3: è accoglibile l'inserimento delle parole “nell'Albo dei Municipi” integrando il comma.

Per le altre osservazioni si ritiene che nella sostanza dei contenuti la dizione dell'articolo comprenda tutte le osservazioni formulate, che peraltro si precisano nei successivi articoli.

ART. 9

Comma 1: Non è accoglibile la formulazione per cui la progettazione partecipata sia “terzo livello” ritenendo più precisa la formulazione “ulteriore livello”.

Comma 2: la richiesta di aggiungere che il processo di progettazione partecipata può essere promosso da “Associazioni di cittadini” non è accoglibile poiché trattasi di procedimento proprio dell'Amministrazione, che non può essere esterno ad essa e pertanto attivabile e promuovibile dall'esterno, dai cittadini.

Comma 3: è accoglibile la precisazione di inserire il termine “regionali” riferito ai bandi e alla normativa.

ART. 10

Le osservazioni relative all'aggiunta al comma 2 del termine "garantisce" si intendono già comprese nel testo complessivo dell'articolo al comma 1.

Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni ribadiscono questioni ampiamente riprese nell'articolato.

ART. 12

L'emendamento del Municipio VI sul comma 2, non è accoglibile poiché si ritiene che l'invio al Consiglio Comunale, assolve sufficientemente la esigenza di monitoraggio e conoscenza dell'andamento dei processi partecipativi.

L'emendamento del Municipio XV sul comma 2, è accoglibile prevedendo come suggerito anche da altri Municipi l'inserimento di tali contenuti in un ulteriore articolo.

ART. 13

L'emendamento proposto dal Municipio XV non è accoglibile poiché si tratta di questioni relative all'area metropolitana e ad amministrazioni confinanti sulle quali non è possibile agire con il presente Regolamento; rimanendo un auspicio o una proposta per future modalità di lavoro fra Amministrazioni.

In accoglimento delle richieste di alcuni Municipi il Regolamento è integrato con uno nuovo.

ART. 14

Tutti gli atti della informazione e partecipazione sono considerati "documenti della partecipazione" e pertanto verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti del documento della partecipazione.

Il documento della partecipazione accompagna l'intero iter del procedimento e trova esplicita menzione negli atti e deliberazioni della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale e/o Municipale.

Osservazioni al dispositivo:

Municipio IX:

Punto 2, la richiesta non è accoglibile poiché, in relazione alle competenze, il Regolamento può fornire per le "Società partecipate del Comune e le STU soltanto indirizzi e non può essere vincolante.

Punto 4, è accoglibile l'integrazione con le parole "Casa del Municipio" dopo "Casa delle Città", per il resto si ritiene che la formulazione originaria sia già comprensiva delle richieste.

Municipio XV:

Punto 1 e punto 2, non sono accoglibili, poiché il Regolamento trova origine e previsione nel nuovo P.R.G., ma ha propria vigenza ed applicazione.

Per quanto riguarda la richiesta che il Regolamento sia vincolante per le Società partecipate del Comune, non è accoglibile perché il Consiglio Comunale esprime norme di indirizzo verso le suddette Società.

In merito al parere contrario espresso dal Municipio XVII si rappresenta che:

Con il Regolamento si intende fornire, proprio, procedure definite che migliorino le modalità di partecipazione, genericamente indicate nel Piano Urbano Parcheggi, affinché i cittadini possano essere coinvolti fin dalla prima fase del processo decisionale.

Nel dispositivo della proposta sono previste al punto 6 specifiche ed adeguate risorse finanziarie per garantire il processo partecipativo.

L'accesso diretto dei cittadini alla documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali dei progetti urbani è indicato dal Regolamento attraverso diverse forme di comunicazione fra cui l'inserimento nel sito web del progetto ed attraverso l'attività che si potrà sviluppare con le apposite strutture di "Casa della Città e/o del Municipio".

All'art. 12 viene precisata la vigilanza all'osservanza degli adempimenti sull'intero processo. L'art. 10 si riferisce al "monitoraggio e verifica" sviluppati dai cittadini sull'attuazione. La disponibilità dei dati e le modalità di informazione sono precisati nel complesso dell'articolato.

Che la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 7 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Che le Commissioni Consiliari Permanenti VI e X non hanno fatto pervenire alcun parere;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del processo di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana", che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo (allegato A).

Tale Regolamento è finalizzato a garantire ai cittadini, attraverso una informazione tempestiva e preventiva, la massima trasparenza nella informazione e gestione degli strumenti del piano e nell'attuazione dei singoli piani e progetti, un effettivo dialogo e coinvolgimento, tramite la consultazione, nell'interesse pubblico e nell'ottica dell'efficienza, poiché diretto ad un uso appropriato delle risorse, senza sprechi e con adeguata programmazione condivisa.

La partecipazione degli abitanti alle trasformazioni urbane, intesa come partecipazione diffusa degli attori sociali dei territori interessati ai processi decisionali relativi ai piani strategici, agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione urbana, costituisce fattore determinante ed ineludibile della trasformazione urbana da applicare nelle relative procedure tecnico-amministrative dell'Amministrazione;

2. il suddetto Regolamento è vincolante per le attività di tutti gli uffici comunali a livello centrale e dei Municipi interessati ai procedimenti in questione ed è di indirizzo per le Società partecipate del Comune di Roma e per le Società di trasformazione urbana (STU);
3. gli uffici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad operare di conseguenza secondo il Regolamento allegato ed il Responsabile di procedimento provvederà a garantire, nei procedimenti in questione, l'applicazione di detto processo partecipativo ai procedimenti comunali;

4. di prevedere l'attivazione di una struttura dedicata a tale processo partecipativo, definita "Casa della città" e "Casa del Municipio" per promuovere e organizzare i processi di partecipazione, supportando le strutture tecniche centrali e periferiche e attivando gli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale;
5. di prevedere specifiche forme di comunicazione, assemblee ed incontri con i cittadini interessati al Regolamento, affinché questo strumento sia condiviso e realmente utilizzabile per i cittadini;
6. di prevedere adeguate risorse finanziarie per garantire il processo partecipativo per le strutture interne e per le strutture e le attività necessarie a tale processo;
7. di prevedere adeguate risorse logistiche ed umane per l'attivazione del processo partecipativo per gli uffici più direttamente coinvolti;
8. di prevedere un'adeguata formazione del personale coinvolto in tali processi partecipativi.

ALLEGATO A

COMUNE DI ROMA

**“REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA
TRASFORMAZIONE URBANA”**

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1. Principi generali e finalità

1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell'inclusione sociale. Il processo partecipativo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità.
2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione popolare nelle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione ed in particolare del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003.
3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, secondo caratteri di adeguata diffusione, continuità e strutturazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento.
4. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un'informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione degli strumenti del Piano Regolatore Generale e nell'attuazione dei singoli piani e progetti ed un effettivo dialogo nell'interesse pubblico anche al fine dell'uso più appropriato delle risorse.
5. La partecipazione non è finalizzata soltanto alla elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche o di quadri strategici, da intendersi come l'esito delle interazioni tra i processi partecipativi.
6. Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 15, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, in attuazione dei principi del Capo II dello Statuto Comunale, ad integrazione del "Regolamento per gli istituti di partecipazione ed iniziativa popolare" e del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli U.R.P.".
7. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell'Amministrazione Centrale e dei Municipi, che ne assicurano l'osservanza, secondo le norme di seguito definite.

Art. 2. I soggetti della partecipazione

L'Amministrazione coinvolge nel processo di informazione e di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati interessati dalle trasformazioni del territorio di cui all'art. 3.

Art. 3. Atti sottoposti alla procedura partecipativa

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:
 - a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i Contratti di Quartiere, i piani di settore, i progetti unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, di cui agli artt. 60 e 61 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, gli strumenti di pianificazione e i progetti di trasformazione;

b) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all'art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003;

c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;

d) il Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995.

2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.

3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall'avvio del progetto preliminare, previa definizione della fattibilità, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura d'informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi.

4. Qualora la formazione degli strumenti d'intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 sia finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 7 e 8.

TITOLO II. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 4. Competenze organizzative

1. L'organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Roma a livello degli uffici centrali, ed in particolare dei Dipartimenti competenti a vario titolo in materia di programmazione degli interventi sul territorio, e dei Municipi, che si avvalgono, a tal fine, della collaborazione dell'Amministrazione Centrale.

2. Nell'ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, viene definito un piano operativo per l'attivazione e l'organizzazione del processo di partecipazione, con riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, tenendo conto delle modalità organizzative adottate nei Municipi.

4. Il Comune di Roma costituisce un gruppo di referenti, che sia interlocutore dei cittadini su tutte le questioni che riguardano gli interventi di cui all'art. 3. Il gruppo di referenti partecipa a tutti gli incontri che si tengono ai sensi dell'art. 8.

5. Al gruppo di referenti partecipano rappresentanti dei seguenti Assessorati e relativi Dipartimenti: Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, Semplificazione e Pari Opportunità, Politiche Ambientali ed Agricole, Politiche della

Mobilità, Politiche per le Periferie per lo Sviluppo Locale e il Lavoro, Lavori Pubblici, Politiche del Patrimonio. È inoltre rappresentato il Municipio competente per territorio nella persona del Presidente, o suo delegato, e del Direttore.

Art. 5. La Casa della Città

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale, un ufficio denominato “la Casa della Città” che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e attiva gli strumenti di informazione e comunicazione dell’Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all’art. 3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all’art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee;
- c) rendere disponibili personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;
- d) organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all’art. 8;
- e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi, come specificato nell’art. 7;
- f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento dell’incontro pubblico di cui all’art. 8.

La Casa della Città supporta inoltre le attività volte:

- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all’art. 8;
- b) ad assicurare l’idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito Internet del Comune di Roma e del Sistema Informativo di cui all’art. 6;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l’inoltro agli Uffici competenti;
- d) a costituire luogo di discussione, interazione, confronto pubblico;
- e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini.

2. Per l’organizzazione e la promozione delle forme di progettazione partecipata, la Casa della Città si avvale dei laboratori territoriali e di quartiere, che ove non costituiti andranno promossi.

3. La Casa della Città svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Casa della Città si può avvalere della collaborazione di altre strutture.

5. Contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città possono essere costituiti nell’ambito dei Municipi, su iniziativa delle Giunte Municipali, Case dei Municipi o luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando anche strutture già esistenti.

Art. 6. Il sistema informativo

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e consultazione sugli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 8, la Casa della Città promuove l'attivazione nell'ambito del sito Internet del Comune di Roma della necessaria informazione sulle caratteristiche tecniche e localizzative e sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi suddetti.
2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3 provvede alla compilazione di una scheda informativa per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori al fine di costituire la base informativa.
3. Per consentire l'accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni telematiche site all'interno del sistema biblioteche del Comune di Roma e nelle piazze telematiche previste sperimentalmente nei contratti di quartiere.

TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7. Informazione

1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.
2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta Municipale competente degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente o il Presidente del Municipio interessato provvedono a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione.
3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del Municipio competente. L'informazione comprende documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2.
4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall'Unità Organizzativa competente alla Casa della Città e alla struttura Municipale (Casa del Municipio) interessata per le finalità di cui all'art. 5.
Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui al comma 3.
5. Nel caso di Progetti Urbani, piani di centralità metropolitani o locali o di Programmi Integrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003.
6. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli "sms" ed ogni altro mezzo idoneo.

Art. 8. Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.

2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 7, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l'Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell'incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città, nell'Albo dei Municipi interessati nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del gruppo di referenti di cui all'art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all'opera su cui l'incontro è convocato, dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità Organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del Procedimento. Nell'incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione.

4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l'attivazione di forum locali ovvero, previa deliberazione della Giunta Comunale, il ricorso a questionari o sondaggi.

5. Tutti gli atti relativi alla fase di consultazione vengono raccolti nel Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal Responsabile del Procedimento con il supporto della Casa della Città, che, sottoscritto dall'Assessore competente, è allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all'art. 3. Il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione.

Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi, accompagna il provvedimento in tutto l'iter previsto (Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Consigli Municipali, Consiglio Comunale).

Art. 9. Progettazione Partecipata

1. La progettazione partecipata costituisce un ulteriore livello della partecipazione.

2. Il processo di progettazione partecipata è promosso su richiesta della Giunta Comunale, dell'Assessore competente, del Consiglio Comunale, del Presidente del Municipio, del Consiglio Municipale.

3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative regionali, nazionali ed europee, è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento consiglia un processo consensuale con gli attori del territorio.

4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socioeconomica e fisica degli interventi proposti.

5. Le attività di progettazione partecipazione potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se necessario, esterno all'Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa della Città.

6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall'art. 7. Il rapporto completo delle attività di progettazione partecipata e delle osservazioni dei cittadini conseguenti all'attività di informazione e consultazione costituisce il Documento della Partecipazione che è parte integrante del progetto o programma proposto.

Art. 10. Monitoraggio e Verifica

1. Il monitoraggio costituisce il quarto livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della partecipazione.

2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione Comunale favorisce l'accesso agli atti ed alle procedure. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

Art. 11. Il Processo Partecipativo e l'Agenda 21

1. Il presente Regolamento si applica anche a quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 5009 del 11 novembre 1997 relativa al Forum Agenda 21 e sue articolazioni".

Art. 12. Vigilanza sul procedimento di partecipazione

1. Sull'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento vigilano gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13. Norma transitoria

Nelle more dell'istituzione della Casa della Città ai soggetti di cui all'art. 2 è data la possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati nell'ambito dei Dipartimenti o dei Municipi interessati, forme di informazione e verifica in ordine agli interventi di cui all'art. 3, nonché di presentare contributi partecipativi.

Art. 14. Efficacia della Partecipazione

Tutti gli atti della informazione e partecipazione sono considerati "documenti della partecipazione" e pertanto verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti del documento della partecipazione.

Il documento della partecipazione accompagna l'intero iter del procedimento e trova esplicita menzione negli atti e deliberazione della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale e/o Municipale.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Battaglia, Carli, Casciani, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, Dalia, Della Portella, D'Erme, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Germini, Giulioli, Iantosca, Mannino, Milana, Nitiffi, Orneli, Perifano, Rizzo, Salacone, Sentinelli e Spera.

La presente deliberazione assume il n. 57.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
2 marzo 2006.
Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....